

Regolamento del Polo Museale - Musei dell'Università di Messina (MUNIME)

Art. 1 – Definizioni

Il Polo Museale - Musei dell'Università di Messina, da ora in poi denominato MUNIME, è un Centro di ricerca e di servizio di interesse generale, istituito ai sensi dell'art. 41 dello Statuto d'Ateneo e dell'art. 30 del Regolamento Generale, che costituisce l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e scientifico dell'Università degli Studi di Messina.

Ai fini del presente Regolamento:

- per Museo si intende un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le diffonde e le espone per scopi di studio, istruzione e per promuoverne la fruizione pubblica;
- per Collezione si intende una raccolta omogenea di beni del patrimonio culturale, soggetta a tutela e conservazione, anche a scopo di studio e attività di ricerca.

Art. 2 - Scopi e attività

- 1. Il MUNIME svolge e coordina funzioni attinenti alla salvaguardia, alla tutela, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio museale di Ateneo, al fine di favorirne la più ampia fruizione a vantaggio della società, nonché per incrementare le attività di didattica e di ricerca scientifica ad esso pertinenti. L'apertura alla fruizione pubblica dei Musei universitari favorisce l'incontro tra scienze e società, rendendo la valorizzazione del patrimonio culturale un concreto impegno sociale e le strutture museali un ruolo strategico per la realizzazione delle attività di Terza Missione dell'Università. Infatti, la finalità primaria del MUNIME è la promozione della diffusione della cultura in tutti i settori anche attraverso la collaborazione con altre istituzioni, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali che perseguono lo stesso scopo.
- 2. Ferme restando le prerogative di didattica e di ricerca delle singole strutture dell'Ateneo, per il perseguimento dei propri obiettivi il MUNIME:
- a. definisce le linee di indirizzo per la conservazione del patrimonio museale dell'Ateneo;
- b. promuove e coordina lavori di restauro, ripristino, conservazione, schedatura, inventariazione e catalogazione secondo criteri omogenei e funzionali;
- c. promuove e coordina la fruizione al pubblico del patrimonio museale attraverso attività espositive permanenti ed esibizioni temporanee;
- d. promuove e coordina l'attività didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado;
- e. promuove e coordina rapporti di collaborazione con altri enti museali italiani e stranieri;

- f. promuove la redazione di cataloghi ed altre pubblicazioni museologiche, sia scientifiche che divulgative;
- g. reinveste gli eventuali proventi nelle attività museali, tenendo conto delle spese sostenute dalle strutture didattiche e di ricerca e delle attività svolte dagli stessi musei;
- h. promuove e cura la partecipazione dell'Ateneo a progetti museografici e di sviluppo culturale;
- i. promuove e collabora alle attività di *public engagement* intraprese dall'Ateneo;
- j. formula proposte per la formazione e l'aggiornamento di specifiche professionalità museali in collaborazione con le strutture didattiche di Ateneo;
- k. favorisce l'interazione tra innovative tecnologie digitali e di comunicazione, istruzione e turismo culturale con la messa a sistema del Polo Museale e i luoghi storico- monumentali territorialmente circostanti, incentivando così i flussi turistici con adeguate ed organizzate attività di promozione e percorsi tematici turistici-culturali da determinarsi nel piano triennale strategico di cui al successivo art. 4 lettera f".

Art. 3 - Organi

Sono organi del MUNIME:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato scientifico.

Art. 4 - Presidente

- 1. Il presidente del MUNIME è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i professori ed i ricercatori dell'Ateneo. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinominato anche consecutivamente una volta sola.
- 2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico;
 - b) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del MUNIME;
 - c) predispone i piani e i programmi di conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni museali e archivistici e vigila sulla loro realizzazione che è a cura degli uffici del Dipartimento amministrativo Affari generali dell'Ateneo;
 - d) indirizza e coordina, nell'ambito del MUNIME, l'attività del personale tecnicoamministrativo assegnato dal Direttore Generale;
 - e) propone al Comitato di indirizzo le priorità e le modalità di spesa dei fondi, sentiti gli uffici del Dipartimento amministrativo Affari generali dell'Ateneo;
 - f) predispone il piano triennale strategico e il piano annuale delle attività del MUNIME;
 - g) definisce, di concerto con i dipartimenti di pertinenza, le modalità ed i criteri di fruizione al pubblico del patrimonio museale;
 - h) stipula contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nelle materie di competenza;
 - i) presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo la relazione annuale consuntiva e programmatica dell'attività di MUMIME, unitamente al relativo parere del Comitato Scientifico.

Art. 5 - Comitato scientifico

- 1. Il Comitato scientifico è composto da:
- a) il Presidente del MUNIME di Ateneo;
- b) i responsabili scientifici delle strutture museali, di cui al successivo art. 6;
- c) n. 2 esperti esterni con professionalità specifiche nelle materie di competenza del MUNIME, designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, che durano in carica tre anni.
- Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente. Non sono previsti compensi per l'attività svolta dai componenti interni ed esterni del Comitato.
- 2. Il Comitato scientifico ha i seguenti compiti:
 - a) approva il piano triennale strategico e il piano annuale delle attività del MUNIME;
 - b) esprime parere in merito alla istituzione di nuovi musei e collezioni nonché sull'accettazione di donazioni, che invierà al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo il quale, sentito il Senato Accademico, delibererà in merito;
 - c) approva i piani e i programmi di conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni museali e archivistici, predisposti dal Presidente;
 - d) approva le linee di indirizzo per la fruizione al pubblico del patrimonio museale, definite dal Presidente;
 - e) approva le modalità ed i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al MUNIME, formulati dal Presidente;
 - f) propone la stipula dei contratti e delle convenzioni di competenza del Centro intese a realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati nonché l'eventuale organizzazione di mostre e convegni, da sottoporre al parere del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 – Responsabili scientifici

- 1. Per ogni struttura museale di cui al successivo art. 7, il Rettore, su proposta della struttura didattica e di ricerca di pertinenza, nomina, tra il corpo docente, un responsabile scientifico. In assenza del responsabile scientifico, relativamente alle strutture museali di cui alla lett. a) del comma 1 del predetto art.7, assume le funzioni di responsabile il Presidente del MUNIME.
- 2. Il responsabile scientifico ha la responsabilità scientifica delle attività della struttura museale. Egli propone le attività scientifiche e divulgative da realizzarsi, sovrintende alle attività di tutela, conservazione e fruizione dei beni museali e contribuisce alla formazione degli operatori assegnati a vario titolo.
- 3. Il responsabile scientifico svolge parte attiva nel proporre progetti e accordi di collaborazione.
- 4. I responsabili scientifici durano in carica tre anni e possono essere confermati, secondo la procedura di cui al comma 1, di norma una sola volta consecutivamente.

Articolo 7 - Strutture museali

- 1. Il Sistema Museale di Ateneo costituisce una rete articolata delle seguenti strutture museali, che mantengono la propria autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto delle linee di indirizzo del MUNIME:
 - a) Museo dell'Ateneo di Messina (Comprensivo della Pinacoteca, delle Collezioni di antiche stampe e disegni della Sicilia e di Messina, della Collezione di antiche ceramiche "Cesare e Doris Zipelli" della Collezione numismatica "Baldanza", della Collezione archeologica, dei beni artistici comunque custoditi al Rettorato);

- b) Museo della Fauna;
- c) Museo Zoologico Cambrìa;
- d) Museo di Storia della Farmacia del Mediterraneo;

nonché delle seguenti collezioni:

- Fossili
- Entomologia
- Strumenti scientifici;
- Strumenti Antichi della Fisica
- 2. Ulteriori strutture museali possono essere istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
- 3. Per ciascuna struttura o anche per più strutture museali è individuata una unità di personale tecnico-amministrativo responsabile della sicurezza.
- 4. Il Polo Museale, potrà far convergere, di concerto con le strutture di riferimento, in una idonea sede unitaria i reperti facenti parte dei suddetti Musei e delle citate collezioni, in tutto o in parte, al fine di permetterne la visione e la fruizione ad un pubblico più vasto, di migliorarne la tutela e la conservazione, e di realizzare economie di scala nella gestione museale.

Articolo 8 – Locali e risorse umane e finanziarie

- 1. Il MUNIME ha sede in idonei locali e, per il suo funzionamento, dispone di adeguato personale a supporto dei servizi museali.
- 2. Il MUNIME dispone altresì delle seguenti risorse finanziarie:
- a) la dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi competenti dell'Ateneo;
- b) i fondi straordinari provenienti dall'Ateneo e da altri enti pubblici e privati anche a titolo di liberalità;
- c) i fondi ottenuti per lo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
- d) i fondi ottenuti sulla base di progetti, convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura, attinenti alle attività del MUNIME;
- e) i contributi ricevuti da dipartimenti e da altri enti per lo svolgimento di ricerche specifiche all'interno del Museo;
- f) i proventi, anche sotto forma di contributi volontari o di sponsorizzazioni, dell'attività culturale promossa e dell'organizzazione di mostre, eventi, cicli di conferenze organizzate dal MUNIME, o di altre attività:
- g) i proventi di convenzioni o partenariati con enti, associazioni e privati.

Articolo 9 - Gestione amministrativo-contabile del MUNIME

La gestione amministrativo-contabile del MUNIME è affidata agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo. In particolare, il supporto amministrativo è svolto dal Dipartimento amministrativo Affari generali, mentre quello contabile dal Dipartimento amministrativo organizzazione e gestione delle risorse finanziarie.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.